

N. 2610

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BONATESTA e PEDRIZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1997

---

Autodeterminazione del portatore di *handicap* ricoverato  
in strutture pubbliche e private

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, composto da un unico articolo, riguarda la particolare situazione di persone disabili ospiti di strutture private e pubbliche. Esso fa specifico riferimento all'onere della responsabilità per quanto attiene gli spostamenti dei medesimi al di fuori delle strutture stesse. Il presupposto dal quale si parte è che i soggetti disabili desiderano vivere, pur nella consapevolezza dei loro limiti fisici, una vita «normale».

Allo stato attuale ciò è impedito dalla normativa vigente che assegna la piena responsabilità della loro custodia, e conseguentemente della loro incolumità, ai dirigenti delle strutture o comunque alle loro direzioni o presidenze.

Accade infatti che, qualora un volontario o altra persona desiderino accompagnare persone disabili a manifestazioni ovvero in

località distanti dal centro di ricovero, in caso di incidente la responsabilità ricade in ogni caso sul rappresentante ufficiale della struttura che ha permesso lo spostamento.

Il presente disegno di legge prevede che nel caso in cui si tratti di disabili maggiorenni e capaci d'intendere e di volere, la responsabilità di eventuali spostamenti venga assunta dai medesimi, compatibilmente con i doveri dell'istituto o della struttura dei quali sono ospiti. In caso contrario la responsabilità s'intende assunta da coloro i quali si prestano a svolgere la funzione di accompagnatore, purchè siano in possesso dei requisiti della maggiore età, della piena capacità d'intendere e di volere e previa dichiarazione della propria responsabilità nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

Il presente disegno di legge non comporta oneri di spesa.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Ai soggetti disabili e portatori di *handicap*, ospiti di una struttura pubblica o privata, che richiedano l'autorizzazione a recarsi fuori della medesima, questa deve essere concessa alle seguenti condizioni:

*a)* nel caso di soggetti disabili che abbiano capacità d'intendere e di volere, gli stessi assumono la piena responsabilità sottoscrivendo, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, una dichiarazione liberatoria. L'autorizzazione è concessa compatibilmente con i tempi previsti dallo svolgimento dei compiti d'istituto delle strutture medesime;

*b)* nel caso di soggetti disabili che non abbiano capacità d'intendere e di volere la dichiarazione liberatoria è sottoscritta dall'accompagnatore.

2. Quando nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, è sottoscritta la dichiarazione liberatoria, nessuna responsabilità può essere imputata ai responsabili della struttura.

